

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Oggetto: Programma annuale delle attività redatto dall'ATC PS 2 per l'anno 2020: restituzione al territorio di gestione programmata della caccia di alcune Zone di Ripopolamento e Cattura e Centro Pubblico di Riproduzione della Fauna selvatica (totale o parziale).

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1) Di provvedere alla restituzione al territorio di gestione programmata della caccia (restituzione) anche parziale, delle sottoelencate Zone di ripopolamento e cattura, secondo le seguenti specifiche e condizioni riportate a fianco di ciascun istituto:

ATC PS 2	COMUNI DOVE INSISTONO GLI ISTITUTI	SITUAZIONE ATTUALE	SITUAZIONE PROPOSTA	TIPO DI MODIFICA
DENOMINAZIONE		TASP HA	TASP HA	
ZRC LA BARA	San Costanzo Fano	765	0	RESTITUZIONE TOTALE DI Ha. 765
ZRC VALDIVELTRICA2	Monteporzio	338	0	RESTITUZIONE TOTALE DI Ha. 338
ZRC RIO GIARDINI	Terre Roveresche;	711	569	RESTITUZIONE PARZIALE di ha 142 ricadente nel Comune di Terre Roveresche")
CPuRFS PRELATO MONTE GIOVE	Fano	187	0	RESTITUZIONE TOTALE di Ha. 187

2) Di approvare i perimetri degli istituti derivanti da quanto stabilito al punto 1) secondo le cartografie allegate.

3) Di stabilire, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della L.R. 7/95, la seguente regolamentazione della caccia all'interno dei comprensori da restituire alla gestione programmata della caccia (ZRC La Bara, ZRC Valdiveltrica 2, CPuRFS Prelato - Monte Giove (restituzione totale), ZRC Rio Giardini (restituzione parziale) per la stagione venatoria 2020/21:



- In tutte le ZRC e CPuRFS in restituzione, l'attività di allenamento ed addestramento cani è consentita secondo i tempi e le modalità definiti dal Calendario Venatorio Marche 2020/2021.

- Per quanto riguarda la ZRC La Bara, Valdiveltrica 2 e CPuRFS Prelato - Monte Giove, la caccia alla selvaggina stanziale è consentita nelle sole giornate di domenica 20 e 27 settembre e di domenica 4 e 11 ottobre, ai soli cacciatori con residenza anagrafica nei Comuni dell'Ambito Territoriale di caccia PS 2 ed ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno dell'Istituto che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, comunque in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'ATC PS 2, secondo le modalità definite dal Calendario Venatorio Marche 2020/21.-

Negli istituti e nelle giornate di prelievo sopra indicate l'accesso per l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente indossando un capo di vestiario ad alta visibilità.

- Per quanto riguarda la ZRC La Bara, Valdiveltrica 2 e CPuRFS Prelato - Monte Giove la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria è consentita, esclusivamente nella forma dell'appostamento temporaneo a tutti i cacciatori in regola con il pagamento di almeno un ATC della Regione Marche a far tempo dalla prima giornata utile dopo la data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale.

- Per quanto riguarda la restituzione della porzione della ZRC Rio Giardini (Terre Roveresche – San Giorgio) la caccia alla selvaggina stanziale è consentita ai soli cacciatori con residenza anagrafica nei Comuni dell'Ambito Territoriale di caccia PS 2 ed ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno dell'Istituto che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, comunque in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'ATC PS2, secondo i tempi e le modalità definite dal Calendario Venatorio Marche 2020/21.

- Per quanto riguarda la restituzione della porzione della ZRC Rio Giardini (Terre Roveresche – San Giorgio) la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria è consentita a tutti i cacciatori in regola con il pagamento di almeno un ATC della Regione Marche a far tempo dalla prima giornata utile dopo la data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale come da calendario venatorio regionale 2020/21.

- Per tutte le ZRC e CPuRFS in apertura la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso specificamente autorizzato, è consentito dal 1 ottobre secondo le norme del calendario venatorio regionale a tutti i cacciatori che ne abbiano titolo.

- Per tutte le ZRC e CPuRFS la caccia agli Ungulati (Cinghiale, Daino, Capriolo) è consentita ai Soggetti ammessi secondo gli specifici atti amministrativi, nel rispetto di tempi e modalità stabiliti dai Calendari e Disciplinari di riferimento emanati dalla Regione Marche.

- 4) Di diffondere le norme sulle modalità di apertura degli Istituti, o parte di essi, tramite adeguati manifesti da affiggere a cura dell'A.T.C. presso i Comuni dove ricadono le



aree da restituire al territorio di gestione programmata della caccia secondo lo schema predisposto dagli Uffici Regionali, dandone ampia diffusione tramite ogni mezzo di informazione ritenuto efficace dall'ATC ;

- 5) Di dare atto che per quanto attiene alla pianificazione dei territori relativamente alla caccia agli Ungulati si specifica quanto segue:
cervidi: resta valida la pianificazione già definita nello specifico Piano annuale di gestione 2020,
cinghiale: i territori in oggetto vengono inglobati nella "Zona C" di caccia al cinghiale nelle forme consentite.
- 6) Di stabilire che l'ATC PS 2 dovrà farsi carico di segnalare adeguatamente gli istituti in restituzione nel periodo in cui sono previste le sopra indicate limitazioni al prelievo., nonché dovrà provvedere alla rimozione delle tabelle perimetrali a seguito dell'avvenuta restituzione degli istituti.
- 7) Di dare altresì atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la normativa in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria di cui alla L. 157/92 e alla L.R. 7/95, e non ne sostituisce altri, qualora dovuti, nè esonera dall'applicazione e dal rispetto di ogni altra disposizione di legge cogente in materia ed in generale di tutte quelle attualmente in vigore, ivi comprese quelle adottate per contrastare l'attuale emergenza coronavirus COVID-19;
- 8) di trasmettere copia del presente atto agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza nonché all'ATC PS 2;
- 9) Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17.

Attesta, inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Delegato del Dirigente
P.O. Coordinamento delle attività gestionali,
Settori Caccia e Pesca Sportiva,
Coordinamento strutture decentrate e CRAS
(Dott. Agr. Massimo Pensalfini)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- Legge n. 56/2014 (Legge Delrio), L.R. 13/2015 e L.R. 6/2016;
- DGR n. 1675 del 30/12/2019 - "L.R. n. 20/2001 - Istituzione e revisione parziale delle Posizioni Organizzative nell'ambito della Segreteria Generale e dei Servizi della Giunta regionale e modifica parziale della DGR n. 467/2019";
- DDS n. 1/SVM del 27/01/2020 - "L.R.20/2001 – Conferimento incarichi di responsabilità delle Posizioni Organizzative, istituite o revisionate con D.G.R. n. 1675 del 30.12.2019, nell'ambito del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche.";
- Legge 11 febbraio 1992 n. 157;
- Legge Regionale 12 gennaio 1995 n. 7;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 108 approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2020, n. 155 "Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

Motivazione:

La legge n. 56/2014, legge Delrio, ha disposto che le funzioni in materia di Caccia e Pesca nelle acque interne non rientrino tra quelle fondamentali che debbono rimanere in capo alle Province e la Regione Marche, con Legge Regionale n. 13 del 2015, ha stabilito che le suddette funzioni, a far data del 1 Aprile del 2016, siano in capo alla Regione stessa.

L'Art. 19 comma 3 della Legge 7/95 dispone che "I Comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, alla Provincia (ora Regione), che può richiederne la revisione in caso di difformità.

Gli AA.TT.CC. di Pesaro e Urbino hanno regolarmente presentato i programmi annuali 2020, assunti al Protocollo dell'Ente col n.908511 in data 10.08.2020 (ATC PS 1) e prot 599898 del 15.06.2020 (ATC PS 2).

Il programma presentato dall'ATC PS 2 è comprensivo, tra l'altro, della richiesta di revisione della pianificazione delle ZRC secondo quanto di seguito riportato:

ATC PS 2	COMUNI DOVE INSISTONO GLI ISTITUTI	SITUAZIONE ATTUALE	SITUAZIONE PROPOSTA	TIPO DI MODIFICA
DENOMINAZIONE		TASP HA	TASP HA	
ZRC LA BARA	San Costanzo Fano	765	0	RESTITUZIONE TOTALE di Ha. 765
ZRC VALDIVELTRICA2	Monteporzio	338	0	RESTITUZIONE TOTALE DI Ha. 338



ZRC RIO GIARDINI	Terre Roveresche;	711	569	RESTITUZIONE PARZIALE di ha 142 ricadente nel Comune di Terre Roveresche")
CPuRFS PRELATO MONTE GIOVE	Fano	187	0	RESTITUZIONE TOTALE DI Ha. 187

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 7/95, Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attività di tutela e gestione della fauna. L'effettiva superficie di tale territorio è ripartita, in percentuali definite dalla legge stessa, tra gli istituti in cui è vietato l'esercizio venatorio, gli istituti privatistici, ed il rimanente territorio in cui si esercita la gestione programmata della caccia.

Tra tali tipologie figura l'istituto delle zone di ripopolamento e cattura, normato dal successivo art. 9 della medesima legge 7/95.

La pianificazione di cui sopra si articola nella programmazione regionale approvata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 108 adottata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2020, n. 155 avente ad oggetto "Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

Peraltro il medesimo articolo al comma 2 prevede la possibilità di sopprimere le ZRC quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati.

L'ATC PS 2 nel programma annuale presentato quest'anno ha previsto la possibilità di istituire nuove Aree di rispetto e, relativamente alle Zone di Ripopolamento e Cattura esistenti, di restituire al territorio di gestione programmata della caccia totalmente o parzialmente alcune di loro come specificato con nota del 4/08/2020 (prot. n. 883604).

"Come già specificato nel Programma annuale 2020, la programmazione degli Istituti dell'ATC PS 2 a seguito delle nuove direttive dettate dal nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del febbraio 2020, ha subito notevoli condizionamenti alle ipotesi programmatiche, primo fra tutti la nuova ripartizione delle superfici da destinare ad istituti di protezione/produzione, pur se i termini prescritti relativi alla ripartizione del "Protetto gestionale" entreranno in vigore a febbraio 2022.

Stante le motivazioni sopra esposte, esaminata in istruttoria la proposta presentata, si ritiene che nulla osti al suo accoglimento.



Per ciò che concerne le modalità di prelievo venatorio per gli istituti da revocare e restituire alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della Legge Regionale n. 7/1995, l'ATC PS 2 con la nota di cui sopra prot. 883604/2020 ha proposto anche la regolamentazione che si riporta di seguito, anch'essa ritenuta accoglibile:

In tutte le ZRC e CPuRFS in restituzione, l'attività di allenamento ed addestramento cani è consentita secondo i tempi e le modalità definiti dal Calendario Venatorio Marche 2020/2021.

- Per quanto riguarda la ZRC La Bara, Valdiveltrica 2 e CPuRFS Prelato - Monte Giove, la caccia alla selvaggina stanziale è consentita nelle sole giornate di domenica 20 e 27 settembre e di domenica 4 e 11 ottobre, ai soli cacciatori con residenza anagrafica nei Comuni dell'Ambito Territoriale di caccia PS 2 ed ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno dell'Istituto che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, comunque in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'ATC PS 2, secondo le modalità definite dal Calendario Venatorio Marche 2020/21.-

Negli istituti e nelle giornate di prelievo sopra indicate l'accesso per l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente indossando un capo di vestiario ad alta visibilità.

- Per quanto riguarda la ZRC La Bara, Valdiveltrica 2 e CPuRFS Prelato - Monte Giove la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria è consentita, esclusivamente nella forma dell'appostamento temporaneo a tutti i cacciatori in regola con il pagamento di almeno un ATC della Regione Marche a far tempo dalla prima giornata utile dopo la data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale.

- Per quanto riguarda la restituzione della porzione della ZRC Rio Giardini (Terre Roveresche – San Giorgio) la caccia alla selvaggina stanziale è consentita ai soli cacciatori con residenza anagrafica nei Comuni dell'Ambito Territoriale di caccia PS 2 ed ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno dell'Istituto che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, comunque in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'ATC PS2, secondo i tempi le modalità definite dal Calendario Venatorio Marche 2020/21.

- Per quanto riguarda la restituzione della porzione della ZRC Rio Giardini (Terre Roveresche – San Giorgio) la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria è consentita a tutti i cacciatori in regola con il pagamento di almeno un ATC della Regione Marche a far tempo dalla prima giornata utile dopo la data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale come da calendario venatorio regionale 2020/21.

- Per tutte le ZRC e CPuRFS in apertura la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso specificamente autorizzato, è consentito dal 1 ottobre secondo le norme del calendario venatorio regionale a tutti i cacciatori che ne abbiano titolo.

- Per tutte le ZRC e CPuRFS la caccia agli Ungulati (Cinghiale, Daino, Capriolo) è consentita ai Soggetti ammessi secondo gli specifici atti amministrativi, nel rispetto di



tempi e modalità stabiliti dai Calendari e Disciplinari di riferimento emanati dalla Regione Marche e per quanto riguarda la pianificazione si specifica quanto segue:

- **cervidi** : resta valida la pianificazione già definita nello specifico Piano annuale di gestione.
- **cinghiale**: i territori in oggetto vengono inglobati nella “Zona C” di caccia al cinghiale nelle forme consentite.

Risulta opportuno, esclusivamente per la porzione della ZRC “Rio Giardini” stabilire la restituzione alla caccia, sia per la selvaggina stanziale che per la selvaggina migratoria nella forma vagante , secondo le tempistiche e modalità del calendario venatorio regionale. Ciò in quanto la situazione locale risulta del tutto particolare, poiché tale piccola porzione dell’istituto interessata alla restituzione (142 ettari) è adiacente al territorio della porzione dell’A.R. “Guerrieri” oggetto anch’esso di restituzione, creando di fatto un unico territorio omogeneo, con delimitazione reciproca rappresentata da un breve tratto di fossato, difficilmente segnalabile e difficilmente controllabile. Inoltre essendo la porzione in questione di modesta superficie, si ritiene che regolamentazioni particolari nell’esercizio venatorio non avrebbero comunque significativi effetti concreti circa la tutela e conservazione dei popolamenti di piccola selvaggina stanziale ivi presenti.

Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di quanto riportato nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
Bianchi Lorella

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI:

Allegati: Cartografie Istituti smantellati totalmente o parzialmente, o trasformati parzialmente in area di rispetto venatorio.

